

DIPARTIMENTO DI **STUDI LINGUISTICI E CULTURALI**
 REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
Lingue, culture, comunicazione LM-37

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalitàpag. XX
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione.....	pag. XX
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. XX
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. XX
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. XX
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. XX
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. XX
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. XX
Art. 9 – Piani di studio	pag. XX
Art. 10 – Prova finale	pag. XX
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale.....	pag. XX
Art. 12 – Tutorato	pag. XX
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. XX
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. XX
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. XX

Art. 1 – Premesse e finalità	NOTE PER IL COMPILATORE
<p>1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Lingue Culture, Comunicazione LM-37, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <u>http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html</u>.</p>	
<p>2. Il CdS è un Corso di studio e interateneo e afferisce ai Dipartimenti di Studi Linguistici e Culturali – Università di Modena e Reggio Emilia e di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma. La struttura didattica di riferimento è il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale di Lingue Culture, Comunicazione di seguito indicato con CCdS.</p>	

<p>La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale interateneo in Lingue Culture, Comunicazione di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.</p>	
<p>3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.</p>	
<p align="center">Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione</p>	
<p>1. Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale nelle classi 11 (Lingue e Culture Moderne) e 12 (Mediazione linguistica), o altra laurea triennale in discipline umanistiche, purché in possesso dei CFU indicati al comma 2 del presente articolo. Potranno inoltre iscriversi al corso gli studenti e le studentesse in possesso di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.</p>	
<p>2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS, gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari: oltre a quelli menzionati al punto 1, devono avere almeno 18 CFU per ciascuna lingua scelta e un grado di competenza linguistica di livello medio-alto (indicativamente pari al livello C1 del Common European Framework of Reference) in una delle due lingue di studio (SSD L-LIN/12; L-LIN/14; L-LIN/04; L-LIN/07), e di livello intermedio (indicativamente B2) nella seconda lingua. La verifica dell'effettivo possesso da parte dei laureati e delle laureate dei requisiti di accesso si baserà sulla valutazione dei titoli di studio e delle competenze linguistiche effettuate anche attraverso colloqui o prove scritte. Le modalità di accertamento sono dettagliatamente pubblicizzate, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.</p>	
<p>3. Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi e che sono in possesso di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, devono possedere una certificazione internazionale che attesti un grado di competenza linguistica di livello C1 e B2 in due delle seguente lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo, e un competenza linguistica almeno di livello B2 in Italiano.</p>	

<p>Gli studenti e le studentesse internazionali residenti all'estero non in possesso del livello B2 in italiano devono sostenere il test in presenza (o eventualmente via Skype) entro l'inizio di settembre, secondo le indicazioni di Ateneo.</p>	
<p align="center">Art. 3 - Organizzazione didattica</p>	
<p>1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati/e nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia http://www.dslc.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/lingue-culture-comunicazione-interateneo/articolo980019400.html e dell'Università di Parma https://dusic.unipr.it/it/didattica/corsi-di-laurea/lingue-culture-comunicazione</p>	
<p>2. Le attività formative programmate per la coorte di immatricolati/e nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sui siti http://www.dslc.unimore.it/site/home.html e https://dusic.unipr.it/it/didattica/corsi-di-laurea</p> <p>Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei/delle docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.</p> <p>I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito http://www.dslc.unimore.it/site/home.html</p>	
<p>3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente/studentessa, assicurando che almeno 13 di esse siano a loro disposizione per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.</p>	
<p>4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri)</p>	
<p align="center">Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale</p>	

<p>1. Il Corso di laurea magistrale interateneo in “Lingue, culture, comunicazione” (classe LM-37) prevede l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti e le studentesse che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime richiede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l’anno di corso di riferimento. La modalità part-time va richiesta per ciascun anno di corso e vincola lo studente o la studentessa per almeno due anni accademici (primo e primo bis e eventualmente secondo e secondo bis). Lo studente o la studentessa presenta apposito piano di studi presso la segreteria studenti con l’indicazione degli esami da sostenere nei due anni di part time.</p>	
<p>Art. 5 – Esami e verifiche del profitto</p>	
<p>1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l’accertamento del profitto determina una votazione unica sulla base di una valutazione contestuale, collegiale e complessiva. Con il superamento dell’accertamento conclusivo viene acquisita una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all’attività formativa.</p>	
<p>2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) caratterizzanti; 2) affini o integrative; 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame). 	
<p>3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull’attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell’accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell’inizio di ogni anno accademico dal/dalla docente responsabile dell’attività formativa.</p> <p>Le modalità con cui si svolge l’accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e le studentesse e rispettare quanto stabilito all’inizio dell’anno accademico.</p> <p>Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell’identità dei candidati e delle candidate e sono effettuate in presenza di pubblico.</p>	
<p>4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.</p>	

<p>5. Le competenze comunicative nelle lingue straniere verranno verificate attraverso prove apposite, scritte e orali, anche in itinere, somministrate da collaboratori linguistici, presso il Centro Linguistico di Ateneo di UNIMORE, responsabile della certificazione finale.</p> <p>Le competenze comunicative finali nelle lingue straniere dovranno corrispondere, al termine del secondo anno di studio, al livello C1 nella seconda lingua straniera scelta e al livello C2 nella prima lingua straniera scelta.</p> <p>Qualora gli studenti e le studentesse dovessero sostenere l'esame di lingua del secondo anno in Erasmus, saranno ugualmente tenuti a sostenere la prova di competenza linguistica di cui sopra, presso il Centro Linguistico di Ateneo, salvo i casi in cui non siano già in possesso di una Certificazione linguistica ritenuta equivalente.</p> <p>I risultati degli stages/tirocini verranno verificati singolarmente dai/dalle docenti che svolgeranno il ruolo di tutor, dal/dalla responsabile per gli stages/tirocini e dalla giunta del Dipartimento di studi linguistici e culturali di UNIMORE.</p> <p>I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal Consiglio di Dipartimento, in ordine alla coerenza con il progetto formativo del corso di Laurea Magistrale interateneo in "Lingue, culture, comunicazione" (classe LM-37), previo superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste, e coerentemente con quanto indicato nel Learning Agreement.</p>	
<p>6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.</p>	
<p>7. Per ogni insegnamento sono previsti un minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento).</p> <p>Non sarà possibile iscriversi più di 3 volte allo stesso esame nell'arco di 12 mesi, conteggiate a partire dalla prima iscrizione.</p> <p>Uno studente o una studentessa sono da considerarsi iscritti ogni volta che, ad appello chiuso, risultano nella lista di coloro che si sono prenotati a sostenere l'esame.</p>	
<p>8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.</p> <p>In caso di trasferimento da altri Atenei, la validità dei CFU è fissata in 8 anni.</p>	
<p>9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.</p>	

<p align="center">Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi</p>	
<p>Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.</p> <p>Lo studente o la studentessa sono iscritti come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trovano in difetto di esami.</p> <p>Lo studente o la studentessa decadono comunque dallo status di iscritti qualora non superino alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.</p> <p>Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.</p>	
<p align="center">Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti</p>	
<p>Agli/alle interessati/e che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento, è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.</p>	
<p align="center">Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti</p>	
<p>1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze possedute in ambito linguistico, ricorrendo eventualmente anche a colloqui o prove scritte.</p> <p>Come previsto dal regolamento didattico di Ateneo (art. 13) il CdS assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato.</p> <p>L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se lo studente o la studentessa provengono da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%; - se lo studente o la studentessa provengono da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 	

<p>appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%.</p>	
<p>2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo. In tutti gli altri casi, il voto finale viene calcolato applicando il criterio della media ponderata.</p>	
<p>Art. 9 – Piani di studio</p>	
<p>1. Gli studenti e le studentesse devono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la propria coorte di immatricolazione.</p> <p>Le attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere selezionate tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.</p>	
<p>2. La presentazione dei piani di studio individuali va dal 1 dicembre al 30 aprile.</p>	
<p>3. La commissione Piani di Studio del CdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 maggio. Lo studente o la studentessa, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, hanno diritto ad essere ascoltati dalla Commissione previo invio di richiesta ufficiale.</p>	
<p>Art. 10 – Prova finale</p>	
<p>1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente o dalla studentessa sotto la guida di un relatore o una relatrice. La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera. In ogni caso deve essere predisposto un riassunto in lingua italiana e in entrambe le lingue straniere di studio.</p>	
<p>2. La prova finale consisterà nella discussione di una tesi su un argomento inerente ad almeno uno degli insegnamenti seguiti; l'ela-</p>	

<p>borato potrà essere basato su dati o esperienze derivanti da attività di tirocinio o di laboratorio.</p> <p>L'assegnazione dell'argomento della tesi avviene entro 5 mesi dalla discussione del lavoro sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti o dalle studentesse interessati/e al Presidente del CdS.</p>	
<p>3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di 5 membri.</p>	
<p>4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità.</p>	
<p>Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale</p>	
<p>1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente o la studentessa dovranno inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.</p>	
<p>2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera del laureando o della laureanda all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.</p>	
<p>3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:</p> <p>a) della media ponderata di tutti gli esami;</p> <p>b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 10.</p>	
<p>4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative di carattere linguistico del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.</p> <p>5. Un punto di bonus, attribuito a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment"</p>	

Art. 12 – Tutorato	
1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.	
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.	
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	
1. Il Presidente e il “Delegato alla Qualità” (RQCdS) sono i responsabili della qualità del CdS. Sotto la direzione del Presidente e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.	
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità dal Gruppo di Riesame (di cui fa parte il RQCdS) che include obbligatoriamente una componente studentesca.	
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio rivolte a studenti e studentesse da parte del personale docente; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.	
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	
1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e alle studentesse e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi: http://www.unimore.it/didattica/mlaurea.html?ID=61	

http://www.dslc.unimore.it/site/home.html	
<p>2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il/la docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il/la candidato/a deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.</p> <p>Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.</p>	
Art. 15 - Norme finali e transitorie	
<p>1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.</p>	
<p>2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.</p>	
<p>3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli/le immatricolati/e al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.</p>	
<p>4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.</p>	